



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per mancato godimento riposi settimanali - Resistenza -Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, legale AMAT.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 20 (venti) del mese di novembre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, tre dei quali rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Passiatore e otto rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni De Cataldis, al fine di ottenere il risarcimento danni, rapportato alla retribuzione di una giornata lavorativa, per il mancato godimento di alcuni riposi settimanali nel corso degli anni pregressi:

- Donvito	Antonio	Udienza	02/04/1998;
- Romanelli	Cataldo	"	02/04/1998;
- Schiavone	Cosimo	"	02/04/1998;
- Faiano	Pietro	"	13/04/1998;
- Raimondo	Giuseppe	"	15/04/1998;
- Sarcinella	Francesco	"	15/04/1997;
- Maggio	Luigi	"	15/04/1998;
- Liuzzi	Aldo	"	15/04/1998;
- Principale	Pietro	"	15/04/1998;
- Arena	Domenico	"	17/04/1998;
- Fanelli	Amedeo	"	17/04/1998;

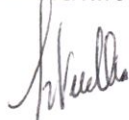
- Atteso che sussistono fondati motivi per resistere ai giudizi de quibus;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto il bilancio preventivo 1997;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nelle cause promosse dai dipendenti in premessa elencati, per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 1.100.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE

(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO

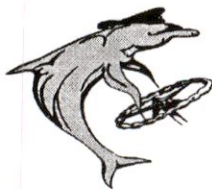
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
20 NOV. 1997

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 27/novembre/1997

Prot. n° : Dir/ 9801/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente di questa Azienda, in data 6 e 11 novembre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 -
275 - 276 - 277 - 278 - 279.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

P.z. Mellone
28.11.97

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il sign. Faiano Pietro, nato il 26/11/1950 eletto
domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli 53 (studio
Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio
Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a mar-
gine del presente atto

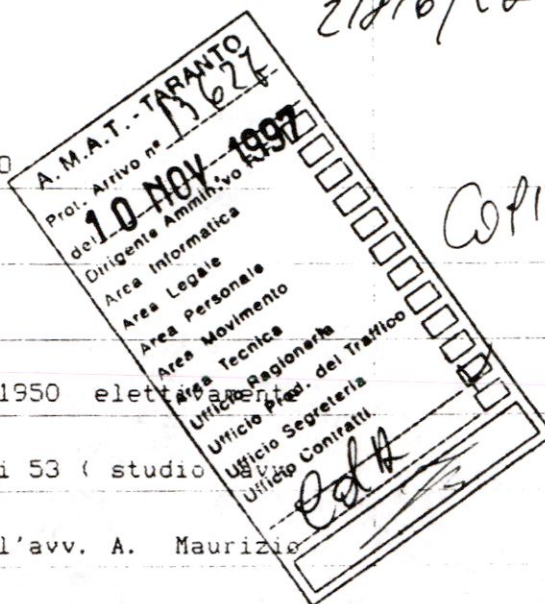
Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del
suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via
Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di
conducente di linea.

B - Per il periodo 1982 - 1992 gli venne richiesto dalla
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-
za di personale: la soppressione del riposo ha comportato la
prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana succes-
siva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e
senza godimento del riposo compensativo. Il fatto, peraltro
notorio, ha riguardato la quasi generalità del personale di-
pendente, quantomeno sino all'anno 1991/1992.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella
misura che si rileva dai conteggi allegati e correlativi ce-



Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzione,
ed in quello eventuale di oppo-
sizione, conferendo ogni
facoltà di legge, compresa
quella di transazione, quitanza-
re, chiamare e usare terzi,
spiegare domandi convenzionali,
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del processo. Eleggo
domicilio nel V. studio.

Taranto 26/5/97

Faiano Pietro
È autentico

[Firma]

28230

[Firma]

10 NOV 1997

dolini paga.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con reclamo gerarchico del 1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al

godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della

norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familiari e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, cui consegue a favore del ricorrente la complessiva somma di £. 19.617.589=, come da conteggi allegati (*ex plurimis*: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ *Atinom s.p.a.*; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ *A.T.M.*; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ *A.T.M.*, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990 del

Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente al pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente per il mancato godimento dei riposi settimanali, in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, per il periodo non coperto dalla prescrizione ordinaria, nella misura di £. 19.617.589= risultante dai conteggi allegati e correlativi cedolini paga, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato/procuratore antistatario;

5) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi, senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. In caso di contestazione, ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: reclamo gerarchico; conteggio e cedolini paga; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 22/5/1997

Avv. A.M. ~~Pessiatore~~

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sé nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 13/4/98 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 21/10/97

Il Cancelliere

RAEIOU

Il Pretore

MARSENUEI

Copia conforme all'originale

Taranto 25 OTT. 1997



IL CANCELLIERE

FAIANO - PIETRO

1

ANNO 1982

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO	NON	GOBUTO	4	31321 =	125284
"	FEBBRAIO	"			3	32037 =	96111
"	MARZO	"			1	32037 =	32037
"	MAGGIO	"			1	32993 =	131.972
"	LUGLIO	"			3	36103 =	108.309
"	AGOSTO	"			3	37.138 =	74.276
"	SETTEMBRE	"			4	37.138 =	148.552
"	OTTOBRE	"			4	37.138 =	148.552
MESE M	DICEMBRE	"			3	38173 =	114.519
						28	979.612

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO	NON	GOBUTO	3	39150 =	117450
"	FEBBRAIO	"			3	40057 =	120.171
"	MARZO	"			5	40057 =	200.285
"	APRILE	"			4	40057 =	160.228
"	MAGGIO	"			5	40737 =	203.685
"	GIUGNO	"			4	40737 =	162.948

UNITARIO

MESE M LUGLIO RIPOSO NON GODUTO	5	40737 = £	203685
" AGOSTO	1	42019 = £	42019
" SETT.	1	42019 = £	168076
	34		£ 1.378.547

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO	4	43153 = £	172.612
" MARZO	3	43.153 = £	129.459
" MAGGIO	4	43153 = £	172.612
" AGOSTO	2	45.294 = £	90588
" SETT.	5	45.294 = £	226.470
" NOVEMBRE	2	45.294 = £	90.588
" DICEMBRE	3	45.748 = £	137.244
	23		£ 1.019.573

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M MARZO RIPOSO NON GODUTO	5	46202 = £	231.010
" APRILE	3	46.202 = £	138.606
" GIUGNO	1	47.108 = £	47.108
" LUGLIO	2	47.108 = £	94.212
" AGOSTO	3	50337 = £	151.011

UNITARIO

3

MESE M SETTEMBRE RIPOSO NON SODATO 3 50,337 = £ 151,011

OTTOBRE 4 50,337 = £ 201,348

22 £ 1.014,306

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M GIUGNO RIPOSO NON SODATO 4 51,233 = £ 204,932

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SODATO 3 53,562 = £ 160,686

FEBBRAIO 5 53,562 = £ 267,810

APRILE 4 54,762 = £ 219,048

MAGGIO 4 55,450 = £ 221,800

GIUGNO 5 55,450 = £ 277,250

LUGLIO 2 55,450 = £ 110,900

AGOSTO 4 56,486 = £ 225,944

SETT. 4 56,486 = £ 225,944

OTTOBRE 4 56,486 = £ 225,944

NOVEMBRE 4 57,183 = £ 228,732

DICEMBRE 3 57,183 = £ 171,549

42 £ 2.335,607

4

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON SOLUTO	5	58616 =	293080
"	FEBBRAIO	"	5	58616 =	293080
"	MARZO	"	5	58616 =	293080
"	MAGGIO	"	3	60850 =	182550
"	GIUGNO	"	5	60850 =	304250
"	LUGLIO	"	4	60851 =	243404
"	AGOSTO	"	5	60851 =	304255
"	SETT.	"	3	60851 =	182553
			35		2.096.252

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M	FEBBRAIO	RIPOSO NON SOLUTO	4	61899 =	247596
"	MARZO	"	2	61899 =	123798
"	APRILE	"	2	61899 =	123798
"	MAGGIO	"	3	62894 =	188682
"	GIUGNO	"	3	62894 =	188682
"	AGOSTO	"	4	63966 =	255864
"	SETT.	"	3	63966 =	191898
"	DICEMBRE	"	4	70765 =	283060
			25		1.503.378

ANNO 1990

UNITARIO

5

MESE	M	GIENNAIO	RIPOSO NON GOBUTO	5	72.013 =	360,065
"		FEBBRAIO	"	4	72.013 =	288,052
"		MARZO	"	5	72.013 =	360,065
"		APRILE	"	4	72.013 =	288,052
"		MAGGIO	"	4	73.179 =	292,716
"		GIUGNO	"	4	73.179 =	292,716
"		LUGLIO	"	3	73.179 =	219,537
"		AGOSTO	"	2	73.179 =	146,358
"		SETT.	"	5	73.179 =	365,895
"		OTTOBRE	"	4	73.179 =	292,716
"		NOVEMBRE	"	3	74.272 =	222,816
"		DICEMBRE	"	3	74.272 =	222,816
				46		3.351,804

ANNO 1991

UNITARIO

MESE	M	GIENNAIO	RIPOSO NON GOBUTO	5	76.362 =	381,810
"		FEBBRAIO	"	3	76.362 =	229,086
"		MARZO	"	5	76.362 =	381,810
"		APRILE	"	3	76.362 =	229,086
"		MAGGIO	"	3	77.834 =	233,502

 0

			UNITARIO	
MESE	GIUGNO	RIPOSO NON GODUTO	3	77.834 = £ 233.502
	LUGLIO		5	77.834 = £ 389.170
	AGOSTO		4	78.082 = £ 312.328
	SETT.		3	78.082 = £ 234.246
	OTTOBRE		4	78.082 = £ 312.328
	NOVEMBRE		5	79.315 = £ 396.575
	DICEMBRE		5	79.315 = £ 396.575
			48	£ 3.730.018

ANNO 1992			UNITARIO	
MESE	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	2	79.315 = £ 158.630
"	FEBBRAIO	"	4	79.315 = £ 317.260
"	MARZO	"	2	79.315 = £ 158.630
"	APRILE	"	4	79.315 = £ 317.260
"	MAGGIO	"	1	79.315 = £ 79.315
"	GIUGNO	"	4	79.315 = £ 317.260
"	LUGLIO	"	3	79.315 = £ 237.945
"	AGOSTO	"	1	79.315 = £ 79.315
"	SETT.	"	2	79.315 = £ 158.630
"	OTTOBRE	"	1	79.315 = £ 79.315
			24	£ 1.903.560

RIEPILOGO

Anno 1982 = £ 979.612

1983 = £ 1378.547

1984 = £ 1.019.573

1985 = £ 1.014.306

1986 = £ 206.932

1987 = £ 2.335.607

1988 = £ 2.096.252

1989 = £ 1.603.378

1990 = £ 3.351.804

1991 = £ 3.730.018

Anno 1992 = £ 1.903.560

£ 19.617.589

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani ~~a mani dell'impiegato~~ *Sumaro Raffaele*
~~addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.~~
10 Nov. 1987

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. B - Tel./Fax 099/8712628
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il sign. Raimondo Giuseppe, nato il 20/2/1948
mente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli 53 (studio
avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Mau-
rizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato
a margine del presente atto

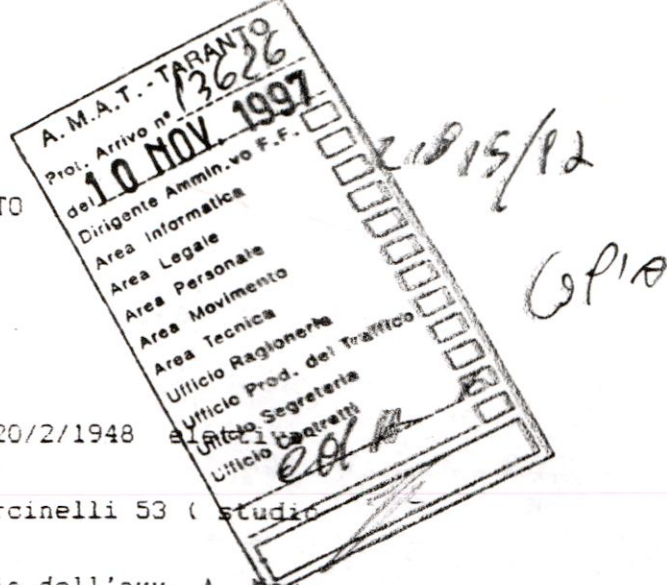
Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del
suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via
Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di
conducente di linea.

B - Per il periodo 1981 - 1991 gli venne richiesto dalla
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-
za di personale: la soppressione del riposo ha comportato la
prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana succes-
siva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e
senza godimento del riposo compensativo. Il fatto, peraltro
notorio, ha riguardato la quasi generalità del personale di-
pendente, quantomeno sino all'anno 1991/1992.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella
misura che si rileva dai conteggi allegati e correlativi ce-



Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentare
difendendomi in ogni fase e
do del presente giudizio,
quello sottoscritto in corso
ed in quello di appello di
sizione, con la dote di
facoltà di legge come
quella di transazione, quind
re, chiamare in causa
spiegare domande di lavoro
nominare sostituti e
agli atti del giudizio. Eleg
domicilio nel Vs. studio.

TARANTO 22/5/92

Raimondo Giuseppe
è autentico

28231

Handwritten signature and initials.

3 NOV 1992

dolini paga.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con reclamo gerarchico del 1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al

godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della

norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familiari e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, cui consegue a favore del ricorrente la complessiva somma di E. 6.104.667=, come da conteggi allegati (*ex plurimis*: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s. p. a. ; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M. ; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquaafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990 del

Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

- 1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente al pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente per il mancato godimento dei riposi settimanali , in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, per il periodo non coperto dalla prescrizione ordinaria, nella misura di £. 6.104.667= risultante dai conteggi allegati e correlativi cedolini paga, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- 2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato/procuratore antistatario;
- 5) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi, senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. In caso di contestazione, ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: reclamo gerarchico; conteggio e cedolini paga; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 22/5/1997

Avv.  A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sé nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 15/4/98 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 21/10/97

Il Cancelliere
Pacucci

Il Pretore

Tranferrucci

Copia conforme all'originale

Taranto 25 OTT. 1997



IL CANCELLIERE

RAIMONDO GIUSEPPE

1

ANNO 1981

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO

2 27.468 = £ 54.936

MARZO

3 27.468 = £ 82.404

MAGGIO

3 28.583 = £ 85.749

GIUGNO

3 28.583 = £ 85.749

LUGLIO

2 28.583 = £ 57.166

AGOSTO

4 29.379 = £ 117.516

SETT.

1 29.379 = £ 29.379

OTTOBRE

1 29.379 = £ 29.379

MESE M DICEMBRE

3 30.096 = £ 90.288

22 £ 632.566

ANNO 1982

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO

3 30.148 = £ 90.444

FEBBRAIO

2 30.865 = £ 61.730

MARZO

2 30.865 = £ 61.730

APRILE

4 30.865 = £ 123.460

MAGGIO

1 31.821 = £ 31.821

LUGLIO

2 34.544 = £ 69.088

AGOSTO

4 35.580 = £ 142.320

2

UNITARIO

MESE M	Ottobre	RIPOSO NON GODUTO	2	35580 =	71.160
--------	---------	-------------------	---	---------	--------

"	NOVEMBRE	"	3	36.615 =	109.845
---	----------	---	---	----------	---------

"	DICEMBRE	"	2	36.615 =	73.230
---	----------	---	---	----------	--------

			23		834.828
--	--	--	----	--	---------

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	38.492 =	38.492
--------	---------	-------------------	---	----------	--------

"	FEBBRAIO	"	1	38.399 =	38.399
---	----------	---	---	----------	--------

"	APRILE	"	1	38.399 =	38.399
---	--------	---	---	----------	--------

"	MAGGIO	"	1	39.079 =	39.079
---	--------	---	---	----------	--------

"	SETTEMBRE	"	2	39.532 =	79.064
---	-----------	---	---	----------	--------

MESE M	DICEMBRE	"	2	40.212 =	80.424
--------	----------	---	---	----------	--------

			8		312.857
--	--	--	---	--	---------

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	2	41041 =	82.082
--------	---------	-------------------	---	---------	--------

"	MARZO	"	2	41495 =	82.990
---	-------	---	---	---------	--------

"	GIUGNO	"	1	43.183 =	43.183
---	--------	---	---	----------	--------

			5		208.255
--	--	--	---	--	---------

ANNO 1985

UNITARIO

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	44.090 = £	44.090
"		FEBBRAIO	"	1	44.544 = £	44.544
"		MARZO	"	1	45.450 = £	45.450
"		GIUGNO	"	1	45.450 = £	45.450
"		LUGLIO	"	1	45.450 = £	45.450
"		SETT.	"	1	47.635 = £	47.635
				6		£ 272.619

ANNO 1986

UNITARIO

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	2	48.763 = £	97.526
"		MARZO	"	1	48.763 = £	48.763
"		APRILE	"	2	48.763 = £	97.526
"		GIUGNO	"	1	49.432 = £	49.432
"		AGOSTO	"	1	50.900 = £	50.900
"		SETT.	"	1	50.900 = £	50.900
				8		£ 395.047

ANNO 1987

UNITARIO

4

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 1 51631 = £ 51631

" MAGGIO " 1 53.419 = £ 53.419

" AGOSTO " 3 53439 = £ 160.317

5 £ 265367

ANNO 1988 OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO 1 58707 = £ 58707

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M MARZO RIPOSO NON GODUTO 1 59.751 = £ 59.751

" APRILE " 1 59.751 = £ 59.751

" MAGGIO " 1 60.747 = £ 60.747

" GIUGNO " 2 60.747 = £ 121.494

" LUGLIO " 1 60.746 = £ 60.746

" AGOSTO " 1 60.746 = £ 60.746

" SETT. " 1 60.746 = £ 60.746

" NOVEMBRE " 2 66.607 = £ 133.214

" DICEMBRE " 2 66.607 = £ 133.214

13 £ 750.409

ANNO 1990

UNITARIO

5

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 9 69.243 = £ 138.486

1 FEBBRAIO 1 69.243 = £ 69.243

1 APRILE 3 69.243 = £ 208.729

1 MAGGIO 2 70.409 = £ 140.818

1 GIUGNO 2 70.409 = £ 140.818

1 LUGLIO 2 70.409 = £ 140.818

1 AGOSTO 3 70.409 = £ 211.227

1 SETT. 1 70.409 = £ 70.409

1 OTTOBRE 1 70.409 = £ 70.409

1 NOVEMBRE 2 71.502 = £ 143.004

19 £ 1.332.961

ANNO 1991

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 3 73.431 = £ 220.293

1 FEBBRAIO 2 73.431 = £ 146.862

1 MARZO 1 73.431 = £ 73.431

1 MAGGIO 2 74.904 = £ 149.808

1 LUGLIO 2 74.904 = £ 149.808

1 AGOSTO 2 74.904 = £ 149.808

✓

MESE M OTTOBRE RIPOSO NON GONUTO 1 | 74,904 = $\frac{1}{2}$ 74,904

" NOVEMBRE " 1 | 76,137 = $\frac{1}{2}$ 76,137

14 $\frac{1}{2}$ 1.041.051

RIEPILOGO

ANNO 1981 = $\frac{1}{2}$ 632,566

" 1982 = $\frac{1}{2}$ 834,828

" 1983 = $\frac{1}{2}$ 312,857

" 1984 = $\frac{1}{2}$ 208,255

" 1985 = $\frac{1}{2}$ 272,619

" 1986 = $\frac{1}{2}$ 395,047

" 1987 = $\frac{1}{2}$ 265,367

" 1988 = $\frac{1}{2}$ 58,707

" 1989 = $\frac{1}{2}$ 750,409

" 1990 = $\frac{1}{2}$ 1.332.961

ANNO 1991 = $\frac{1}{2}$ 1.041.051

$\frac{1}{2}$ 6.104,667

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna
a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

10 Nov. 1987

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il sign. Sarcinella Francesco, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sarcinelli 53 (studio avv. Giuseppe quì), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

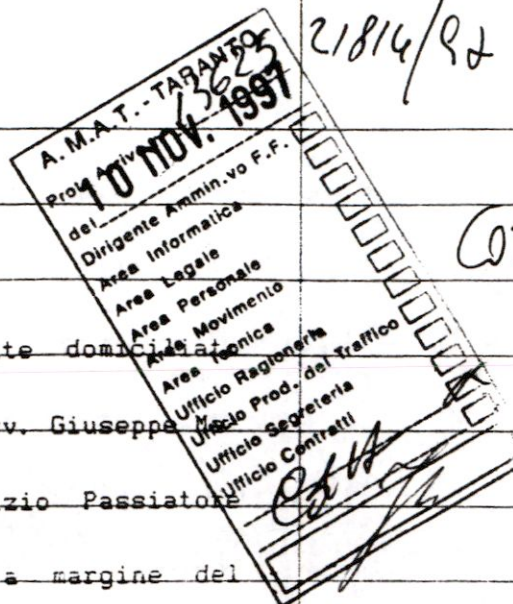
Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea.

B - Per il periodo 1981 - 1992 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale: la soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo. Il fatto, peraltro notorio, ha riguardato la quasi generalità del personale dipendente, quantomeno sino all'anno 1991/1992.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura risultante dai libri paga dell'azienda, dei quali si



Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Mi delego a rappresentare e difendermi in ogni fase e grado del presente ricorso, in quella sede e in quella sede di opposizione, concludendo ogni facoltà di linea, compresa quella di transazione, quietanza, chiamare in causa terzi, spiegare documenti convenzionali, nominare assistenti e rinunciare agli atti del giudizio. Ricevuto domicilio nel Vs. studio.

Volendo 21/5/92
Sarcinella Francesco

E. Sarcinella

[Signature]

28232

[Signature]

N. C.

3 NOV 1997

chiede espressamente l'esibizione in giudizio.

C Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corrispondenza della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D Con reclamo gerarchico del 1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al

godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della

norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familiari e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poiché spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30 (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990 del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri

C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare in via generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c., la società resistente al pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente per il mancato godimento dei riposi settimanali, in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, per il periodo non coperto dalla prescrizione ordinaria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e con ordinanza disporre il prosieguo del giudizio per la determinazione del quantum debeatur;

2) per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento delle somme sub 1), derivate dal numero dei mancati riposi settimanali risultanti dai libri paga aziendali, dei quali si chiede l'esibizione in giudizio, sulla base di un trentesimo della retribuzione mensile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

3) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-

vore del sottoscritto avvocato/procuratore antistatario;

5) sentenza esecutiva per legge.

In rito, ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga e matricola, e cedolini paga, per il periodo indicato in ricorso; ammettersi prova per interpello del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi, senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: reclamo gerarchico; conteggio e cedolini paga; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 22/5/1997

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sé nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 15/4/98 ore 10,00, invitando le

parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 21/10/97

Il Pretore

RALENCERI

Il Cancelliere

PAEWU

Copia conforme all'originale

Taranto 25 OTT. 1997



IL CANCELLIERE

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

i - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 687, mediante consegna

a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

10 Nov. 1987

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE D'APPELLO DI LEGGE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

21593/97

AVVOCATO
GIOVANNI DE CATALDIS
 Patrocinante in Cassazione
 Via Emilia n. 30/b (ang. Via Liguria)
 Telefax 099/7364424-74100 TARANTO

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

Ill.mo Sig. Pretore - Giudice del Lavoro -

DONVITO ANTONIO nato il 30.06.1955, elett.te dom.to alla Via Emilia n.30/b presso lo Studio dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto:

p r e m e s s o

1) che il ricorrente lavora dal 03.10.1978 alle dipendenze dell'A.M.A.T. Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto con le mansioni di Agente di movimento ed il livello V°;

2) che per la organizzazione del lavoro egli presta servizio in turni giornalieri, compreso la domenica, con diritto ad usufruire di una giornata di riposo compensativo infrasettimanale;

3) che per esigenze aziendali gli veniva altresì richiesta la prestazione lavorativa anche nelle giornate destinate a tale riposo contrattuale oppure in quelle del "7° giorno", ovvero sia in tutte le giornate delle c.d. "mancate prestazioni lavorative", in guisa tale che egli non ha mai goduto di alcun riposo settimanale;

4) che in virtù di ciò, ai sensi della legislazione vigente della contrattazione collettiva applicata al rapporto nonché dell'art.36 comma 3 della Costituzione, il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimen-

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	13633
del	10 NOV 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Conferisco Mandato all'Avv. GIOVANNI DE CATALDIS presso il quale in Taranto, Via Emilia n. 4, eleggo domicilio per che mi rappresenti e difenda nel procedimento di cui si presenta atto, nella eventuale opposizione od esecuzione, ed ogni facoltà di legge, compreso quello di transigere e far sostituire.

Taranto lì

Si certifica autografa la firma
 Avv. Giovanni De Cataldis,

[Firma autografa]

N. Croc. 3
 CONT. Ind. tras.
 Taranto

- 4 01/1557
 "CANCELLIERE"
 10 NOV 1997

ANNO 91.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	4	73.431	293.724
FEBBRAIO	2	73.431	146.862
MARZO	=	=	=
APRILE	2	73.431	146.862
MAGGIO	3	74.904	224.712
GIUGNO	3	74.904	224.712
LUGLIO	5	74.904	374.520
AGOSTO	3	74.904	224.712
SETTEMBRE	3	74.904	224.712
OTTOBRE	5	74.904	374.712
NOVEMBRE	5	76.137	380.685
DICEMBRE	4	76.137	304.547
39 TOTALE ANNO			2.920.569

ANNO 92.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	5	77.603	388.015
FEBBRAIO	3	77.603	232.809
MARZO	2	77.603	155.206
APRILE	3	77.603	232.809
MAGGIO	5	77.603	388.015
GIUGNO	2	77.603	155.206
LUGLIO	1	77.603	77.603
AGOSTO	3	77.603	232.809
SETTEMBRE	4	77.603	310.412
OTTOBRE	2	77.603	155.206
NOVEMBRE	=	=	=
DICEMBRE	=	=	=
30 TOTALE ANNO			2.328.090

TOTALE RICHIESTO

ANNO	1982	£.	398.625	.
ANNO	1983	£.	583.446	.
ANNO	1984	£.	430.845	.
ANNO	1985	£.	460.441	.
ANNO	1986	£.	1.059.677	.
ANNO	1987	£.	1.853.696	.
ANNO	1988	£.	1.917.962	.
ANNO	1989	£.	2.221.023	.
ANNO	1990	£.	2.529.549	.
ANNO	1991	£.	2.920.569	.
ANNO	1992	£.	2.328.090	.
ANNO	1993	£.	=====	.

TOTALE £. 16.703.923

ANNO 88.

MESE	Riposi !Lavor.	Retri- !buzione	Totale Mese
GENNAIO	2	56.472	112.944
FEBBRAIO	=	==	==
MARZO	4	56.472	225.888
APRILE	4	56.472	225.888
MAGGIO	3	58.706	176.118
GIUGNO	4	58.706	234.824
LUGLIO	3	58.707	176.121
AGOSTO	5	58.707	293.535
SETTEMBRE	=	==	==
OTTOBRE	4	58.707	234.828
NOVEMBRE	4	59.454	237.816
DICEMBRE	=	==	==

33 TOTALE ANNO .I.917.962ANNO 89.

MESE	Riposi !Lavor.	Retri- !buzione	Totale Mese
GENNAIO	3	59.751	179.253
FEBBRAIO	2	59.751	119.502
MARZO	3	59.751	179.253
APRILE	2	59.751	119.502
MAGGIO	4	60.747	242.988
GIUGNO	3	60.747	182.241
LUGLIO	3	60.747	182.241
AGOSTO	4	60.746	242.984
SETTEMBRE	4	60.746	242.984
OTTOBRE	3	65.680	197.040
NOVEMBRE	5	66.607	333.035
DICEMBRE	=	==	==

36 TOTALE ANNO .2.221.023ANNO 90.

MESE	Riposi !Lavor.	Retri- !buzione	Totale MESE
GENNAIO	3	69.243	207.729
FEBBRAIO	4	69.243	276.972
MARZO	1	69.243	69.243
APRILE	3	69.243	207.729
MAGGIO	2	70.409	140.818
GIUGNO	4	70.409	281.636
LUGLIO	3	70.409	211.227
AGOSTO	2	70.409	140.818
SETTEMBRE	4	70.409	281.636
OTTOBRE	3	70.409	211.227
NOVEMBRE	5	71.502	357.510
DICEMBRE	2	71.502	143.004

36 TOTALE ANNO 2.529.549

ANNO 85 .

MESE	Riposi Labor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	1	44.090	44.090
FEBBRAIO	2	44.544	89.088
MARZO	=	==	==
APRILE	2	44.544	89.088
MAGGIO	=	==	==
GIUGNO	=	==	==
LUGLIO	=	==	==
AGOSTO	=	==	==
SETTEMBRE	5	47.635	238.175
OTTOBRE	=	==	==
NOVEMBRE	=	==	==
DICEMBRE	=	==	==

10 TOTALE ANNO . 460.441

ANNO 86 .

MESE	Riposi Labor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	3	48.763	146.289
FEBBRAIO	1	48.763	48.763
MARZO	=	==	==
APRILE	1	48.763	48.763
MAGGIO	=	==	==
GIUGNO	=	==	==
LUGLIO	=	==	==
AGOSTO	5	50.900	254.500
SETTEMBRE	5	50.900	254.500
OTTOBRE	4	50.900	203.600
NOVEMBRE	=	==	==
DICEMBRE	2	51.631	103.262

21 TOTALE ANNO I.059.677

ANNO 87 .

MESE	Riposi Labor.	Retri- buzione	Totale MESE
GENNAIO	4	51.631	206.524
FEBBRAIO	1	51.631	51.631
MARZO	4	51.631	206.524
APRILE	4	52.731	210.924
MAGGIO	3	53.416	160.248
GIUGNO	4	53.419	213.664
LUGLIO	4	53.419	213.664
AGOSTO	5	53.419	267.095
SETTEMBRE	=	==	==
OTTOBRE	2	53.439	106.878
NOVEMBRE	3	54.136	162.408
DICEMBRE	1	54.136	54.136

35 TOTALE ANNO I.853.696

DONVITO ANTONIO

ANNO 82.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	=	==	==
FEBBRAIO	=	==	==
MARZO	=	==	==
APRILE	=	==	==
MAGGIO	=	==	==
GIUGNO	=	==	==
LUGLIO	=	==	==
AGOSTO	4	35.580	142.320
SETTEMBRE	=	==	==
OTTOBRE	=	==	==
NOVEMBRE	4	36.615	146.460
DICEMBRE	3	36.615	109.845
11 TOTALE ANNO			398.625

ANNO 83.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	4	37.492	149.968
FEBBRAIO	=	==	==
MARZO	1	38.399	38.399
APRILE	1	38.399	38.399
MAGGIO	=	==	==
GIUGNO	=	==	==
LUGLIO	=	==	==
AGOSTO	5	39.532	197.660
SETTEMBRE	2	39.532	79.532
OTTOBRE	1	39.532	39.532
NOVEMBRE	=	==	==
DICEMBRE	2	40.212	80.424
16 TOTALE ANNO			583.446

ANNO 84.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale MESE
GENNAIO	=	==	==
FEBBRAIO	=	==	==
MARZO	1	41.495	41.495
APRILE	1	41.495	41.495
MAGGIO	1	41.495	41.495
GIUGNO	=	==	==
LUGLIO	=	==	==
AGOSTO	1	43.636	43.636
SETTEMBRE	4	43.636	174.544
OTTOBRE	=	==	==
NOVEMBRE	=	==	==
DICEMBRE	2	44.090	88.180
9 TOTALE ANNO			430.845

to dei riposi settimanali, da quantificarsi razionalmente in misura pari all'ammontare della retribuzione giornaliera o, in subordine, da liquidarsi secondo "equità" dal Magistrato;

5) che a tale titolo egli è creditore delle seguenti somme,

come specificate dagli allegati conteggi analitici:

- ANNO 1982	GG.11	rip.non goduti	=£	398.625
- ANNO 1983	GG.16	" "	=£	583.446
- ANNO 1984	GG. 9	" "	=£	430.845
- ANNO 1985	GG.10	" "	=£	460.441
- ANNO 1986	GG.21	" "	=£	1.059.677
- ANNO 1987	GG.35	" "	=£	1.853.696
- ANNO 1988	GG.33	" "	=£	1.917.962
- ANNO 1989	GG.36	" "	=£	2.221.023
- ANNO 1990	GG.36	" "	=£	2.529.549
- ANNO 1991	GG.39	" "	=£	2.920.569
- ANNO 1992	GG.30	" "	=£	2.328.090

S.E. & O. Totale £ 16.703.923=

poichè ogni richiesta, inoltrata anche con ricorso gerarchico è stata dall'AMAT disattesa.

C H I E D E

All'Ill.mo Sig. Pretore adito di voler così provvedere:

A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al "risarcimento del danno" per il mancato godimento dei riposi settimanali compensativi per le prestazioni erogate la domenica

e/o 7° giorno:

B) Conseguentemente condannare l'A.M.A.T.. in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del medesimo ricorrente della complessiva somma di £ 16.703.923= o a quella di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi sui singoli crediti dal dì della loro maturazione al soddisfo;

C) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

RICHIESTE ISTRUTTORIE: a) Si producono i listini paga per gli anni 1982-1992; ricorso gerarchico e conteggi analitici. b) Si chiede al Pretore di acquisire dalla OS U.G.L. i CCNL e gli accordi del settore. c) Si deferisce interrogatorio formale al rapp.te legale della convenuta sulle circostanze che precedono, ed all'esito si chiede di provare le stesse a mezzo testimoni, con termine per il deposito della lista. d) In caso di contestazione della parte della convenuta si chiede di disporre CTU.

Con ogni più ampia salvezza.

Taranto, lì 03.10.1997

Avv. Giovanni Di Cataldis

Il Pretore

Letto il ricorso che precede.

F I S S A

div. 2/4/P8

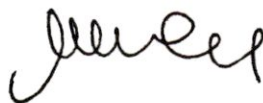
l'udienza del 2/5/98 ore 09.00 per la discussione
della causa dinanzi al Dr. Mex. Ordinando la
comparizione delle parti; dispone altresì che copia del sue-
steso ricorso e del presente decreto siano notificate alla
controparte entro gg. 10 dalla data odierna.

Taranto, li 22/10/98

Il Cancelliere



Il Pretore



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto all'A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Taranto - Via C.Battisti - mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

a mani dell'Implegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione att.

10 Nov. 1977

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

AVVOCATO
GIOVANNI DE CATALDIS
Patrocinante in Cassazione
Via Emilia n. 30/b (ang. Via Liguria)
Telefax 099/7364424-74100 TARANTO

22057/94
COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

Ill.^{mo} Sig. Pretore - Giudice del Lavoro -

MAGGIO LUIGI nato il 06.02.1956, elett.te dom.to alla Via Emilia n.30/b presso lo Studio dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto;

p r e m e s s o

1) che il ricorrente lavora dal 13.07.1978 alle dipendenze dell'A.M.A.T. Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto con le mansioni di Agente di movimento ed il livello V*;

2) che per la organizzazione del lavoro egli presta servizio in turni giornalieri, compreso la domenica, con diritto ad usufruire di una giornata di riposo compensativo infrasettimanale;

3) che per esigenze aziendali gli veniva altresì richiesta la prestazione lavorativa anche nelle giornate destinate a tale riposo contrattuale oppure in quelle del "7° giorno", ovverossia in tutte le giornate delle c.d. "mancate prestazioni lavorative", in guisa tale che egli non ha mai goduto di alcun riposo settimanale;

4) che in virtù di ciò, ai sensi della legislazione vigente e della contrattazione collettiva applicata al rapporto nonché dell'art.36 comma 3 della Costituzione, il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimen-

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 13632
del 10 NOV. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F. ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
Ed R

Conferisco mandato all' Avv. GIOVANNI DE CATALDIS presso il quale è stato, via Emilia n. 30/b eleggerlo perché mi rappresenti e difenda nel procedimento in cui è presente atto nella causa di impugnazione, opposizione ed esecuzione, con applicazione di legge comprese quelle di transigere rinunciato alla causa e fare sostituire, dando per ratificato confermato il suo operato Taranto, li _____

Maggio Luigi
Si certifica autografa la firma.
(Avv. Giovanni De Cataldis)

Deposita in Cancelleria

11 78 OTT. 1997

IL CANCELLIERE

to dei riposi settimanali, da quantificarsi razionalmente in misura pari all'ammontare della retribuzione giornaliera o, in subordine, da liquidarsi secondo "equità" dal Magistrato;

5) che a tale titolo egli è creditore delle seguenti somme, come specificate dagli allegati conteggi analitici:

- ANNO 1982	GG.48	rip.non goduti	=£ 1.587.236
- ANNO 1983	GG.45	" "	=£ 1.761.265
- ANNO 1984	GG.48	" "	=£ 2.050.354
- ANNO 1985	GG.40	" "	=£ 2.035.640
- ANNO 1986	GG.44	" "	=£ 2.192.690
- ANNO 1987	GG.44	" "	=£ 2.328.192
- ANNO 1988	GG.36	" "	=£ 2.146.825
- ANNO 1989	GG.42	" "	=£ 2.660.058
- ANNO 1990	GG.46	" "	=£ 3.227.784
- ANNO 1991	GG.48	" "	=£ 3.618.819
- ANNO 1992	GG.21	" "	=£ 1.629.663

S.E. & O. Totale £ 25.238.526=

poichè ogni richiesta, inoltrata anche con ricorso gerarchico, è stata dall'AMAT disattesa,

C H I E D E

All'Ill.mo Sig. Pretore adito di voler così provvedere:

A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al "risarcimento del danno" per il mancato godimento dei riposi settimanali compensativi per le prestazioni erogate la domenica

M A G G I O L U I G I

ANNO 92

MESE	N.RIP.LAV.!	RETRIBUZ	TOTALE MESE!
GENNAIO	3	77.603	232.809
FEBBRAIO	4	77.603	310.412
MARZO	3	77.603	232.809
APRILE	3	77.603	232.809
MAGGIO	2	77.603	155.206
GIUGNO	1	77.603	77.603
LUGLIO	-	--	--
AGOSTO	2	77.603	155.206
SETTEMBRE	3	77.603	232.809
OTTOBRE	-		
NOVEMBRE	-		
DICEMBRE	-		
21		TOTALE ANNO	1.629.663

TOTALE RICHIESTO:

GrG. 48	ANNO	1982	£. 1.587.236
45	ANNO	1983	£. 1.761.265
48	ANNO	1984	£. 2.050.354
40	ANNO	1985	£. 2.035.640
44	ANNO	1986	£. 2.192.690
44	ANNO	1987	£. 2.328.192
36	ANNO	1988	£. 2.146.825
40	ANNO	1989	£. 2.660.058
46	ANNO	1990	£. 3.227.784
48	ANNO	1991	£. 3.618.819
21	ANNO	1992	£. 1.629.663
TOTALE			£. <u>25.238.526</u>

M A G G I O L U I G I

ANNO 90

MESE	N.RIP.LAV.:	RETRIBUZ	TOTALE MESE:
GENNAIO	4	69.243	276.972
FEBBRAIO	5	69.243	346.215
MARZO	4	69.243	276.972
APRILE	4	69.243	276.972
MAGGIO	4	70.409	281.636
GIUGNO	4	70.409	281.636
LUGLIO	5	70.409	352.045
AGOSTO	2	70.409	140.818
SETTEMBRE	3	70.409	211.227
OTTOBRE	3	70.409	211.227
NOVEMBRE	4	71.508	286.032
DICEMBRE	4	71.508	286.032
	46	TOTALE ANNO	3.227.784

ANNO 91

MESE	N.RIP.LAV.:	RETRIBUZ	TOTALE MESE:
GENNAIO	3	74.904	224.712
FEBBRAIO	4	74.904	299.616
MARZO	5	74.904	374.520
APRILE	4	74.904	299.616
MAGGIO	4	74.904	299.616
GIUGNO	4	74.904	299.616
LUGLIO	5	74.904	374.520
AGOSTO	4	76.137	304.548
SETTEMBRE	3	76.137	228.411
OTTOBRE	4	76.137	304.548
NOVEMBRE	5	76.137	380.685
DICEMBRE	3	76.137	228.411
	48	TOTALE ANNO	3.618.819

M A G G I O L U I G I

ANNO 88

MESE	N.RIP.LAV.:	RETRIBUZ	TOTALE MESE:
GENNAIO	2	56.472	112.944
FEBBRAIO	4	56.472	225.888
MARZO	4	56.472	225.888
APRILE	3	56.472	169.416
MAGGIO	2	58.706	117.412
GIUGNO	4	58.706	234.828
LUGLIO	3	58.707	176.118
AGOSTO	3	58.707	176.118
SETTEMBRE	4	58.707	234.828
OTTOBRE	2	58.707	117.412
NOVEMBRE	2	59.454	118.908
DICEMBRE	3	59.454	178.362
36	TOTALE ANNO		2.146.825

ANNO 89

MESE	N.RIP.LAV.:	RETRIBUZ	TOTALE MESE:
GENNAIO	2	59.751	119.502
FEBBRAIO	3	59.751	179.253
MARZO	2	59.751	119.502
APRILE	4	59.751	239.004
MAGGIO	2	60.747	121.494
GIUGNO	4	60.747	242.984
LUGLIO	4	60.746	242.984
AGOSTO	4	65.680	262.720
SETTEMBRE	3	65.680	197.040
OTTOBRE	5	65.680	328.400
NOVEMBRE	4	67.463	269.852
DICEMBRE	5	67.463	337.315
42	TOTALE ANNO		2.660.058

M A G G I O L U I G I

ANNO 86

MESE	N.RIP.LAV.	RETRIBUZ	TOTALE MESE
GENNAIO	4	47.862	190.448
FEBBRAIO	4	48.763	195.052
MARZO	3	48.763	146.289
APRILE	3	48.763	146.289
MAGGIO	3	49.432	148.296
GIUGNO	4	49.432	197.728
LUGLIO	5	50.900	245.500
AGOSTO	3	50.900	152.700
SETTEMBRE	4	50.900	203.600
OTTOBRE	3	50.900	152.700
NOVEMBRE	5	51.639	258.195
DICEMBRE	3	51.631	154.893
	44	TOTALE ANNO	2.192.690

ANNO 87

MESE	N.RIP.LAV.	RETRIBUZ	TOTALE MESE
GENNAIO	3	51.631	154.893
FEBBRAIO	4	51.631	206.524
MARZO	3	51.631	154.893
APRILE	4	52.731	210.924
MAGGIO	4	52.731	210.924
GIUGNO	4	52.731	210.924
LUGLIO	3	52.731	158.193
AGOSTO	5	53.439	267.195
SETTEMBRE	4	53.439	213.756
OTTOBRE	2	53.439	106.878
NOVEMBRE	4	54.136	216.544
DICEMBRE	4	54.136	216.544
	44	TOTALE ANNO	2.328.192

M A G G I O L U I G I

ANNO 84

MESE	N.RIP.LAV.	RETRIBUZ	TOTALE MESE
GENNAIO	4	41.041	164.164
FEBBRAIO	3	41.495	124.485
MARZO	4	41.495	165.980
APRILE	4	41.495	165.980
MAGGIO	5	41.495	207.475
GIUGNO	4	43.183	172.732
LUGLIO	3	43.183	129.549
AGOSTO	5	43.636	218.180
SETTEMBRE	3	43.636	130.908
OTTOBRE	4	43.636	174.544
NOVEMBRE	4	44.090	176.360
DICEMBRE	5	44.090	220.450
48		TOTALE ANNO	2.050.354

ANNO 85

MESE	N.RIP.LAV.	RETRIBUZ	TOTALE MESE
GENNAIO	3	44.090	132.270
FEBBRAIO	4	44.544	178.176
MARZO	4	44.544	178.176
APRILE	3	44.544	133.632
MAGGIO	4	45.450	181.800
GIUGNO	4	45.450	181.800
LUGLIO	4	47.635	190.540
AGOSTO	3	47.635	142.905
SETTEMBRE	4	47.635	190.540
OTTOBRE	3	47.635	142.905
NOVEMBRE	5	47.862	239.310
DICEMBRE	3	47.862	143.586
40		TOTALE ANNO	2.035.640

M A G G I O L U I G I

ANNO 82

MESE	N.RIP.LAV.	RETRIBUZ	TOTALE MESE
GENNAIO	5	30.148	150.740
FEBBRAIO	4	30.865	123.460
MARZO	4	30.865	123.460
APRILE	4	33.865	123.460
MAGGIO	4	31.821	127.284
GIUGNO	4	31.821	127.284
LUGLIO	4	31.821	127.284
AGOSTO	3	35.580	106.740
SETTEMBRE	4	35.580	142.320
OTTOBRE	4	35.580	142.320
NOVEMBRE	5	36.615	183.075
DICEMBRE	3	36.615	109.845
	48	TOTALE ANNO	1.587.236

ANNO 83

MESE	N.RIP.LAV.	RETRIBUZ	TOTALE MESE
GENNAIO	3	37.492	153.596
FEBBRAIO	4	38.399	153.596
MARZO	4	38.399	153.596
APRILE	3	39.399	115.197
MAGGIO	4	39.399	153.596
GIUGNO	4	39.532	158.128
LUGLIO	4	39.532	158.128
AGOSTO	5	39.532	197.660
SETTEMBRE	3	39.532	118.596
OTTOBRE	3	39.532	118.596
NOVEMBRE	4	40.212	160.848
DICEMBRE	4	40.212	160.848
	45	TOTALE ANNO	1.761.265

e/o 7° giorno;

B) Conseguentemente condannare l'A.M.A.T., in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del medesimo ricorrente della complessiva somma di £ 25.238.526= o a quella di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi sui singoli crediti dal dì della loro maturazione al soddisfo;

C) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

RICHIESTE ISTRUTTORIE:a) Si producono i listini paga per gli anni 1982-1992; ricorso gerarchico e conteggi analitici. b) Si chiede al Pretore di acquisire dalla OS U.G.L. i CCNL e gli accordi del settore. c) Si deferisce interrogatorio formale al rapp.te legale della convenuta sulle circostanze che precedono, ed all'esito si chiede di provare le stesse a mezzo testimoni, con termine per il deposito della lista. d) In caso di contestazione della parte della convenuta si chiede di disporre CTU.

Con ogni più ampia salvezza.

Taranto, lì 07.10.1997..

Avv. Giovanni DE GATALDIS

Il Pretore

Letto il ricorso che precede,

F I S S A

l'udienza del 15.4.98 ore 930 per la discussione
della causa dinanzi al Dr. *Amato*. Ordinando la
comparizione delle parti; dispone altresì che copia del sue-
steso ricorso e del presente decreto siano notificate alla
controparte entro gg. 10 dalla data odierna.

Taranto, li 21.10.98

Il Cancelliere



Il Pretore



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto all'A.M.A.T.- Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Taranto - Via C.Battisti - mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

a mani dell'Implegato *Luigi Lafaul*,
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

10 Nov. 1987

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

AVVOCATO
GIOVANNI DE CATALDIS
Patrocinante in Cassazione
Via Emilia n. 30/b (ang. Via Liguria)
Telefax 099/7364424-74100 TARANTO

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

III. mo Sig. Pretore - Giudice del Lavoro -

ROMANELLI CATALDO nato il 28.03.1948. elett.te dom.to alla
Via Emilia n. 30/b presso lo Studio dell'Avv. Giovanni DE CA-
TALDIS dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a mar-
gine del presente atto:

p r e m e s s o

1) che il ricorrente lavora dal 18.09.1973 alle dipendenze
dell'A.M.A.T. Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto con
le mansioni di Agente di movimento ed il livello V°:

2) che per la organizzazione del lavoro egli presta servizio
in turni giornalieri, compreso la domenica, con diritto ad u-
sfruire di una giornata di riposo compensativo infrasettima-
nale;

3) che per esigenze aziendali gli veniva altresì richiesta la
prestazione lavorativa anche nelle giornate destinate a tale
riposo contrattuale oppure in quelle del "7° giorno", ovvero
sia in tutte le giornate delle c.d. "mancate prestazioni la-
vorative", in guisa tale che egli non ha mai goduto di alcun
riposo settimanale;

4) che in virtù di ciò, ai sensi della legislazione vigente e
della contrattazione collettiva applicata al rapporto nonché
dell'art. 36 comma 3 della Costituzione, il ricorrente ha di-
ritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimen-

21592/97

A.M.A.T. - TARANTO	
Prql. Arrivo n°	13631
del	10 NOV. 1997
Dirigente Ammin.vo F.P.	
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Controlli Prod. del Traffico	☐
Giur. Segreteria	☐
Co. Contratti	☐
n. 30	☒
m. 12	☐
processi	☐
atti	☐

Ed. D. 12

confermato il 10.11.1997
Taranto, 11
Aut. A. P. 10/11
Si comunica autografo la firma
(Avv. Giovanni De Cataldis)

[Handwritten signature]

Deposita in Canc. 10/11

IL - 4 OTT. 1997

11 CANCELLIERE

[Handwritten signature]
18/3P
Tardito, 11
ES NO
UFFICIALE CANCELLIERE

ANNO 89.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	2	61.899	123.798
FEBBRAIO	2	61.899	123.798
MARZO	3	61.899	185.697
APRILE	2	61.899	123.798
MAGGIO	2	62.894	125.788
GIUGNO	-	----	-----
LUGLIO	2	62.894	125.788
AGOSTO	2	62.894	125.788
SETTEMBRE	4	62.894	251.576
OTTOBRE	2	69.838	139.676
NOVEMBRE	-	-----	-----
DICEMBRE	2	70.765	141.530
23 TOTALE ANNO			1.467.237

ANNO 90.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	2	72.013	144.026
FEBBRAIO	2	72.013	144.026
MARZO	2	72.013	144.026
APRILE	3	72.013	216.039
MAGGIO	2	73.179	146.358
GIUGNO	2	73.179	146.358
LUGLIO	2	73.179	146.358
AGOSTO	2	73.179	146.358
SETTEMBRE	3	73.179	219.537
OTTOBRE	3	73.179	219.537
NOVEMBRE	2	74.272	148.544
DICEMBRE	2	74.272	148.544
27 TOTALE ANNO			1.969.711

TOTALE RICHIESTO

ANNO	1982	£.	===
ANNO	1983	£.	===
ANNO	1984	£.	==
ANNO	1985	£.	===
ANNO	1986	£.	===
34 ANNO	1987	£.	1.884.577
39 ANNO	1988	£.	2.344.140
23 ANNO	1989	£.	1.467.237
27 ANNO	1990	£.	1.969.711
29 ANNO	1991	£.	2.255.279
19 ANNO	1992	£.	1.524.256
ANNO	1993	£.	===

TOTALE 2.111.115.200

ANNO .

ROMANELLI Cataldo

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO			///
FEBBRAIO			///
MARZO			///
APRILE			///
MAGGIO			///
GIUGNO			///
LUGLIO			///
AGOSTO			///
SETTEMBRE			///
OTTOBRE			///
NOVEMBRE			///
DICEMBRE			///
TOTALE ANNO .			

ANNO 91 .

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	2	76.362	152.724
FEBBRAIO	2	76.362	152.724
MARZO	1	76.362	76.362
APRILE	2	76.362	152.724
MAGGIO	2	77.834	155.668
GIUGNO	3	77.834	233.502
LUGLIO	2	77.834	155.668
AGOSTO	4	77.834	311.336
SETTEMBRE	2	77.834	155.668
OTTOBRE	4	78.082	312.328
NOVEMBRE	3	79.315	237.945
DICEMBRE	2	79.315	158.630
29 TOTALE ANNO 2.255.279			

ANNO 92 .

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale MESE
GENNAIO	=	===	====
FEBBRAIO	2	80.224	160.448
MARZO	2	80.224	160.448
APRILE	3	80.224	240.672
MAGGIO	=	===	====
GIUGNO	3	80.224	240.672
LUGLIO	3	80.224	240.672
AGOSTO	3	80.224	240.672
SETTEMBRE	2	80.224	160.448
OTTOBRE	1	80.224	80.224
NOVEMBRE	=	====	====
DICEMBRE	=	====	====
19 TOTALE ANNO 1.524.256			

ANNO . . .

ROMANELLI Cataldo

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	4	53.562	214.248
FEBBRAIO	4	53.562	53.562
MARZO	4	53.562	214.248
APRILE	2	54.762	109.534
MAGGIO	4	55.450	221.800
GIUGNO	2	55.470	110.940
LUGLIO	2	55.470	110.940
AGOSTO	1	55.470	55.470
SETTEMBRE	5	55.470	277.350
OTTOBRE	4	56.486	227.144
NOVEMBRE	4	57.183	228.732
DICEMBRE	3	57.183	171.549

TOTALE ANNO .

ANNO 87 .

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	4	53.562	214.248
FEBBRAIO	1	53.562	53.562
MARZO	4	53.562	214.248
APRILE	2	54.762	109.534
MAGGIO	-	-----	-----
GIUGNO	4	55.450	221.800
LUGLIO	2	55.470	110.940
AGOSTO	1	55.470	55.470
SETTEMBRE	5	55.470	277.350
OTTOBRE	4	56.486	227.144
NOVEMBRE	4	57.183	228.732
DICEMBRE	3	57.183	171.549

34 TOTALE ANNO 1.884.577

ANNO 88 .

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale MESE
GENNAIO	3	58.616	175.848
FEBBRAIO	4	58.616	234.464
MARZO	4	58.616	234.464
APRILE	4	58.616	234.464
MAGGIO	3	60.850	182.550
GIUGNO	3	60.850	182.550
LUGLIO	3	60.851	182.553
AGOSTO	3	60.851	182.553
SETTEMBRE	2	60.851	121.702
OTTOBRE	4	60.851	243.404
NOVEMBRE	3	61.598	184.794
DICEMBRE	3	61.598	184.794

39 TOTALE ANNO 2.344.140

to dei riposi settimanali, da quantificarsi razionalmente in misura pari all'ammontare della retribuzione giornaliera o, in subordine, da liquidarsi secondo "equità" dal Magistrato;

5) che a tale titolo egli è creditore delle seguenti somme, come specificate dagli allegati conteggi analitici:

- ANNO 1987	GG.34	"	"	=£ 1.884.577
- ANNO 1988	GG.39	"	"	=£ 2.344.140
- ANNO 1989	GG.23	"	"	=£ 1.467.237
- ANNO 1990	GG.27	"	"	=£ 1.969.711
- ANNO 1991	GG.29	"	"	=£ 2.255.279
- ANNO 1992	GG.19	"	"	=£ 1.524.256

S.E. & O. Totale	£ 11.445.200=
------------------	---------------

poichè ogni richiesta, inoltrata anche con ricorso gerarchico è stata dall'AMAT disattesa.

C H I E D E

All'Ill.mo Sig. Pretore adito di voler così provvedere:

A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al "risarcimento del danno" per il mancato godimento dei riposi settimanali compensativi per le prestazioni erogate la domenica e/o 7° giorno;

B) Conseguentemente condannare l'A.M.A.T., in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del medesimo ricorrente della complessiva somma di £ 11.445.200= o a quella di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi

sui singoli crediti dal dì della loro maturazione al soddisfo:

C) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

RICHIESTE ISTRUTTORIE: a) Si producono i listini paga per gli anni 1987-1992; ricorso gerarchico e conteggi analitici. b) Si chiede al Pretore di acquisire dalla OS U.G.L. i CCNL e gli accordi del settore. c) Si deferisce interrogatorio formale al rapp.te legale della convenuta sulle circostanze che precedono, ed all'esito si chiede di provare le stesse a mezzo testimoni, con termine per il deposito della lista. d) In caso di contestazione della parte della convenuta si chiede di disporre CTU.

Con ogni più ampia salvezza.

Taranto. li 03.10.1997

Avv. Giovanni DE CATALDIS

Il Pretore

Letto il ricorso che precede.

P I S S A

L'udienza del 2/4/98 ore 10 per la discussione della causa dinanzi al Dr. Mane. Ordinando la comparizione delle parti; dispone altresì che copia del suddetto ricorso e del presente decreto siano notificate alla controparte entro gg. 10 dalla data odierna.

Taranto, li

27/10/17

Il Cancelliere

Il Pretore

[Signature]

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto all'A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Taranto - Via C.Battisti - mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

a mani dell'impiegato *Luigi Raffaele*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

N. 10 Mto. 1227

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

Ill.mo Sig. Pretore - Giudice del Lavoro -

LIUZZI ALDO nato il 08.01.1959 a Taranto ed ivi res.te, ed è elett.te dom.to alla Via Emilia n.30/b presso lo Studio dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto;

p r e m e s s o

- 1) che il ricorrente lavora dal 16.12.1982 alle dipendenze dell'A.M.A.T. Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto con le mansioni di Conducente di linea ed il livello VI*;
- 2) che per la organizzazione del lavoro egli presta servizio in turni giornalieri, compreso la domenica, con diritto ad usufruire di una giornata di riposo compensativo infrasettimanale;
- 3) che per esigenze aziendali gli veniva altresì richiesta la prestazione lavorativa anche nelle giornate destinate a tale riposo contrattuale oppure in quelle del "7° giorno", ovvero sia in tutte le giornate delle c.d. "mancate prestazioni lavorative", in guisa tale che egli non ha mai goduto di alcun riposo settimanale;
- 4) che in virtù di ciò, ai sensi della legislazione vigente e della contrattazione collettiva applicata al rapporto nonché dell'art.36 comma 3 della Costituzione, il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimen-

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 13630
10 NOV. 1997
Dirigente Ammin.vo P.P. ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
C.F. ☒

Conferito il presente atto al ricorrente LIUZZI ALDO, il quale ha ricevuto copia del presente atto e ha dichiarato di averne conoscenza e di non avere nulla da opporre, né di essere parte nel procedimento di cui è presente atto nella eventuale impugnazione, opposizione ed esecuzione, con ogni atto di legge, comprese quelle di transigere, rinunciare alla domanda e farsi sostituire, dando per ratto e confermato il suo operato. Taranto, 11

Si certifica autografa la firma.
(Avv. Giovanni De Cataldis)

Depositata in Cancelleria

11 - 8 OTT. 1997

11 CANCELLIERE

to dei riposi settimanali, da quantificarsi razionalmente in misura pari all'ammontare della retribuzione giornaliera o, in subordine, da liquidarsi secondo "equità" dal Magistrato;

5) che a tale titolo egli è creditore delle seguenti somme, come specificate dagli allegati conteggi analitici:

- ANNO 1984	GG.20	rip.non goduti	=£ 800.000
- ANNO 1985	GG.20	" "	=£ 920.000
- ANNO 1986	GG.20	" "	=£ 1.000.000
- ANNO 1987	GG.25	" "	=£ 1.300.000
- ANNO 1988	GG.25	" "	=£ 1.400.000
- ANNO 1989	GG.30	" "	=£ 1.800.000
- ANNO 1990	GG.30	" "	=£ 2.040.000
- ANNO 1991	GG.30	" "	=£ 2.220.000
- ANNO 1992	GG.30	" "	=£ 2.340.000

S.E. & O. Totale £ 13.820.000=

poichè ogni richiesta, inoltrata anche con ricorso gerarchico è stata dall'AMAT disattesa,

C H I E D E

All'Ill.mo Sig. Pretore adito di voler così provvedere:

A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al "risarcimento del danno" per il mancato godimento dei riposi settimanali compensativi per le prestazioni erogate la domenica e/o 7° giorno;

B) Conseguentemente condannare l'A.M.A.T., in persona del suo

TOTALE RICHIESTO

<i>GG. 20</i>	<i>ANNO 1984</i>	<i>£</i>	<i>800.000</i>
<i>GG. 20</i>	<i>ANNO 1985</i>	<i>£</i>	<i>920.000</i>
<i>GG. 20</i>	<i>ANNO 1986</i>	<i>£</i>	<i>1.000.000</i>
<i>GG. 25</i>	<i>ANNO 1987</i>	<i>£</i>	<i>1.300.000</i>
<i>GG. 25</i>	<i>ANNO 1988</i>	<i>£</i>	<i>1.400.000</i>
<i>GG. 30</i>	<i>ANNO 1989</i>	<i>£</i>	<i>1.800.000</i>
<i>GG. 30</i>	<i>ANNO 1990</i>	<i>£</i>	<i>2.040.000</i>
<i>GG. 30</i>	<i>ANNO 1991</i>	<i>£</i>	<i>2.220.000</i>
<i>GG. 30</i>	<i>ANNO 1992</i>	<i>£</i>	<i>2.340.000</i>

TOTALE

£ 13.820.000

ANNO: 1984

DIPENDENTE

LIUZZI ALDO

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	40.000	2	80.000
FEBBRAIO	"	1	40.000
MARZO	"	2	80.000
APRILE	"	1	40.000
MAGGIO	"	3	120.000
GIUGNO	"	2	80.000
LUGLIO	"	2	80.000
AUGOSTO	"	1	40.000
SETTEMBRE	"	2	80.000
OCTOBRE	"	1	40.000
NOVEMBRE	"	2	80.000
DICEMBRE	"	1	40.000

TOTALE ANNUO : 800.000

ANNO: 1985

20

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	46.000	2	92.000
FEBBRAIO	"	1	46.000
MARZO	"	2	92.000
APRILE	"	1	46.000
MAGGIO	"	2	92.000
GIUGNO	"	3	138.000
LUGLIO	"	2	92.000
AUGOSTO	"	2	92.000
SETTEMBRE	"	1	46.000
OCTOBRE	"	2	92.000
NOVEMBRE	"	1	46.000
DICEMBRE	"	1	46.000

TOTALE ANNUO : 920.000

20

ANNO: 1986

DIPENDENTE:

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	50.000	3	150.000
FEBBRAIO	"	1	50.000
MARZO	"	1	50.000
APRILE	"	2	100.000
MAGGIO	"	2	100.000
GIUGNO	"	2	100.000
LUGLIO	"	3	150.000
AGOSTO	"	1	50.000
SETTEMBRE	"	1	50.000
OTTOBRE	"	1	50.000
NOVEMBRE	"	2	100.000
DICEMBRE	"	1	50.000

TOTALE ANNUO : 1.000.000

ANNO: 1987

20

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	52.000	3	156.000
FEBBRAIO	"	2	104.000
MARZO	"	3	156.000
APRILE	"	2	104.000
MAGGIO	"	3	156.000
GIUGNO	"	3	156.000
LUGLIO	"	4	208.000
AGOSTO	"	1	52.000
SETTEMBRE	"	3	156.000
OTTOBRE	"	1	52.000
NOVEMBRE	"	1	52.000
DICEMBRE	"	1	52.000

TOTALE ANNUO : 1.300.000

2.6

ANNO: 1988

DIPENDENTE:

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	56.000	2	112.000
FEBBRAIO	"	2	112.000
MARZO	"	3	168.000
APRILE	"	2	112.000
MAGGIO	"	2	112.000
GIUGNO	"	3	168.000
LUGLIO	"	4	224.000
AGOSTO	"	2	112.000
SETTEMBRE	"	3	168.000
OTTOBRE	"	1	56.000
NOVEMBRE	"	1	56.000
DICEMBRE	"	1	56.000

TOTALE ANNUO : 1'400'000

ANNO: 1989

25

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	60.000	3	180.000
FEBBRAIO	"	2	120.000
MARZO	"	3	180.000
APRILE	"	3	180.000
MAGGIO	"	3	180.000
GIUGNO	"	2	120.000
LUGLIO	"	3	180.000
AGOSTO	"	1	60.000
SETTEMBRE	"	3	180.000
OTTOBRE	"	3	180.000
NOVEMBRE	"	2	120.000
DICEMBRE	"	2	120.000

TOTALE ANNUO : 1'800.000

30

ANNO: 1990

DIPENDENTE:

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	68.000	2	136.000
FEBBRAIO	"	2	136.000
MARZO	"	3	204.000
APRILE	"	3	204.000
MAGGIO	"	1	68.000
GIUGNO	"	3	204.000
LUGLIO	"	2	136.000
AGOSTO	"	3	204.000
SETTEMBRE	"	3	204.000
OTTOBRE	"	3	204.000
NOVEMBRE	"	2	136.000
DICEMBRE	"	3	204.000

TOTALE ANNUO : 2.040.000

ANNO: 1991

30

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	74.000	3	222.000
FEBBRAIO	"	2	148.000
MARZO	"	3	222.000
APRILE	"	3	222.000
MAGGIO	"	2	148.000
GIUGNO	"	3	222.000
LUGLIO	"	1	74.000
AGOSTO	"	3	222.000
SETTEMBRE	"	3	222.000
OTTOBRE	"	2	148.000
NOVEMBRE	"	2	148.000
DICEMBRE	"	3	222.000

TOTALE ANNUO : 2.220.000

30

ANNO: 1992

DIPENDENTE:

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	78.000	3	234.000
FEBBRAIO	"	1	78.000
MARZO	"	3	234.000
APRILE	"	3	234.000
MAGGIO	"	3	234.000
GIUGNO	"	2	156.000
LUGLIO	"	1	78.000
AGOSTO	"	1	78.000
SETTEMBRE	"	3	234.000
OTTOBRE	"	3	234.000
NOVEMBRE	"	3	234.000
DICEMBRE	"	4	312.000

TOTALE ANNUO : 2.340.000

ANNO:

30

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO			
FEBBRAIO			
MARZO			
APRILE			
MAGGIO			
GIUGNO			
LUGLIO			
AGOSTO			
SETTEMBRE			
OTTOBRE			
NOVEMBRE			
DICEMBRE			

TOTALE ANNUO :

legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del medesimo ricorrente della complessiva somma di £ 13.820.000= o a quella di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi sui singoli crediti dal dì della loro maturazione al soddisfo;
C) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

RICHIESTE ISTRUTTORIE: a) Si producono i listini paga per gli anni 1984-1992; ricorso gerarchico e conteggi analitici. b) Si chiede al Pretore di acquisire dalla OS U.G.L. i CCNL e gli accordi del settore. c) Si deferisce interrogatorio formale al rapp.te legale della convenuta sulle circostanze che precedono, ed all'esito si chiede di provare le stesse a mezzo testimoni, con termine per il deposito della lista. d) In caso di contestazione della parte della convenuta si chiede di disporre CTU.

Con ogni più ampia salvezza.

Taranto, lì 07.10.1997

Avv. Giovanni DE CATALDIS

Il Pretore

Letto il ricorso che precede,

F I S S A

l'udienza del 15.4.98 ore 9,30 per la discussione della causa dinanzi al ~~Dr. G. M. M.~~ *G. M. M.* . Ordinando la

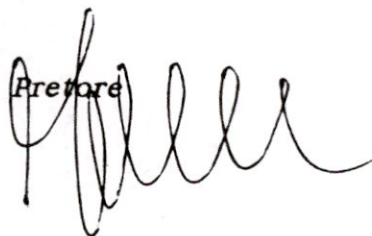
comparizione delle parti; dispone altresì che copia del
stesso ricorso e del presente decreto siano notificate alla
controparte entro gg. 10 dalla data odierna.

Taranto, li 21.10.97

Il Cancelliere



Il Pretore



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto all'A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Taranto - Via C.Battisti - mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla notificazione

Il

10 Nov. 1987

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

AVVOCATO
GIOVANNI DE CATALDIS
Patrocinante in Cassazione
Via Emilia n. 30/b (ang. Via Liguria)
Telefax 099/7364424-74100 TARANTO

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

Ill.mo Sig. Pretore - Giudice del Lavoro -

SCHIAVONE COSIMO dom.to in Lama-Taranto alla via Biancospino n.3. ed elett.te dom.to in Taranto alla Via Emilia n.30/b presso lo Studio dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto:

p r e m e s s o

- 1) che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'A.M.A.T. Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto sino al pensionamento avvenuto nell'Agosto 1995;
- 2) che per la organizzazione del lavoro egli ha prestato servizio a turni, compreso la domenica, con diritto ad usufruire di una giornata di riposo compensativo infrasettimanale;
- 3) che per esigenze aziendali, nel periodo 1987/92 gli veniva altresì richiesta la prestazione lavorativa anche nelle giornate destinate a tale riposo contrattuale oppure in quelle del "7° giorno". ovverossia in tutte le giornate di c.d. "mancate prestazioni lavorative". in guisa tale che egli non ha mai goduto di alcun riposo settimanale;
- 4) che in virtù di ciò, ai sensi della legislazione vigente e della contrattazione collettiva applicata al rapporto, nonché dell'art.36 comma 3 della Costituzione il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimento

21576/97

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	13629
del	10 NOV 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

Controfirmato all'Avv. GIOVANNI DE CATALDIS presso lo Studio Via Emilia n. 30/b Taranto perché mi assista nel presente atto nel rogazione, e nel esecuzione, e nel legge. compreso il consigliere. rinunciare a fare sostituirlo e confermare l'atto operato. Taranto, 11

Schiavone Cosimo

Si certifica autografa la firma (Avv. Giovanni De Cataldis)

depositata in Cancelleria
- 4 077. 1997

IL

II CANCELLIERE

28223

N. Cron.

CONTROF. DI

Ind. trasferito

Taranto, 11 NOV 1997

CONTEGGI ANALITICI + SCHIAVONE COFRO

ANNO: 1987

30

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	52.000	3	156.000
FEBBRAIO	"	2	104.000
MARZO	"	3	156.000
APRILE	"	2	104.000
MAGGIO	"	3	156.000
GIUGNO	"	3	156.000
LUGLIO	"	4	208.000
AGOSTO	"	1	52.000
SETTEMBRE	"	3	156.000
OTTOBRE	"	1	52.000
NOVEMBRE	"	1	52.000
DICEMBRE	"	1	52.000

TOTALE ANNUO : 1'300'000

26

ANNO: 1988

DIPENDENTE:

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	56.000	2	112.000
FEBBRAIO	"	2	112.000
MARZO	"	3	168.000
APRILE	"	2	112.000
MAGGIO	"	2	112.000
GIUGNO	"	3	168.000
LUGLIO	"	4	224.000
AGOSTO	"	2	112.000
SETTEMBRE	"	3	168.000
OTTOBRE	"	1	56.000
NOVEMBRE	"	1	56.000
DICEMBRE	"	1	56.000

TOTALE ANNUO : 1'400'000

ANNO: 1989

25

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	60.000	3	180.000
FEBBRAIO	"	2	120.000
MARZO	"	3	180.000
APRILE	"	3	180.000
MAGGIO	"	3	180.000
GIUGNO	"	2	120.000
LUGLIO	"	3	180.000
AGOSTO	"	1	60.000
SETTEMBRE	"	3	180.000
OTTOBRE	"	3	180.000
NOVEMBRE	"	2	120.000
DICEMBRE	"	2	120.000

TOTALE ANNUO : 1'800.000

30.

ANNO: 1990

DIPENDENTE:

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	68.000	2	136.000
FEBBRAIO	"	2	136.000
MARZO	"	3	204.000
APRILE	"	3	204.000
MAGGIO	"	1	68.000
GIUGNO	"	3	204.000
LUGLIO	"	2	136.000
AGOSTO	"	3	204.000
SETTEMBRE	"	3	204.000
OTTOBRE	"	3	204.000
NOVEMBRE	"	2	136.000
DICEMBRE	"	3	204.000

TOTALE ANNUO : 2.040.000

ANNO: 1991

30

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
GENNAIO	74.000	3	222.000
FEBBRAIO	"	2	148.000
MARZO	"	3	222.000
APRILE	"	3	222.000
MAGGIO	"	2	148.000
GIUGNO	"	3	222.000
LUGLIO	"	1	74.000
AGOSTO	"	3	222.000
SETTEMBRE	"	3	222.000
OTTOBRE	"	2	148.000
NOVEMBRE	"	2	148.000
DICEMBRE	"	3	222.000

TOTALE ANNUO : 2.220.000

30.

ANNO: 1992

DIPENDENTE: SCHIAVONE COSINO

MESE	IMPORTO UNITARIO	RIPOSI LAVORATI	TOTALE MENSILE
.GENNAIO	78.000	3	234.000
FEBBRAIO	"	1	78.000
MARZO	"	3	234.000
APRILE	"	3	234.000
MAGGIO	"	3	234.000
GIUGNO	"	2	156.000
LUGLIO	"	1	78.000
AGOSTO	"	1..	78.000
SETTEMBRE	"	3	234.000
OTTOBRE	"	3	234.000
NOVEMBRE	"	3	234.000
DICEMBRE	"	4	312.000
TOTALE ANNUO :			2.340.000

del riposo settimanale da quantificare razionalmente in misura pari all'ammontare della retribuzione giornaliera o, in subordine, da liquidarsi in via "equitativa" dal Magistrato;

5) che a tale titolo egli è creditore delle seguenti somme, come specificate negli allegati conteggi analitici:

- Anno 1987	GG.26	rip.non goduti	=£ 1.300.000
- ANNO 1988	GG.25	" "	=£ 1.400.000
- ANNO 1989	GG.30	" "	=£ 1.800.000
- ANNO 1990	GG.30	" "	=£ 2.040.000
- ANNO 1991	GG.30	" "	=£ 2.220.000
- ANNO 1992	GG.30	" "	=£ 2.340.000

S.E. & O. Totale £ 11.100.000=

poichè ogni richiesta, inoltrata anche con ricorso gerarchico è stata dall'AMAT disattesa.

C H I E D E

All'Ill.mo Sig. Pretore adito di voler così provvedere:

A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al "risarcimento del danno" per il mancato godimento dei riposi settimanali compensativi per le prestazioni erogate la domenica e/o 7° giorno;

B) Conseguentemente condannare l'A.M.A.T., in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del medesimo ricorrente della complessiva somma di £ 11.100.000= o a quella di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli inte-

ressi sui singoli crediti dal di della loro maturazione al soddisfo:

C) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

RICHIESTE ISTRUTTORIE: a) Si producono i listini paga per gli anni 1987-1992; ricorso gerarchico e conteggi analitici. b) Si chiede al Pretore di acquisire dalla OS U.G.L. i CCNL e gli accordi del settore. c) Si deferisce interrogatorio formale al rapp.te legale della convenuta sulle circostanze che precedono, ed all'esito si chiede di provare le stesse a mezzo testimoni, con termine per il deposito della lista.

Con ogni più ampia salvezza. Taranto, li 03.10.1997

Avv. Giovanni DE CATALDIS

Il Pretore

Letto il ricorso che precede.

F I S S A

L'udienza del 2/4/98 ore 10 per la discussione della causa dinanzi al Dr. [firma] . Ordinando la comparizione delle parti: dispone altresì che copia del suddetto ricorso e del presente decreto siano notificate alla controparte entro gg. 10 dalla data odierna.

Taranto, li 27/10/97

Il Cancelliere

Il Pretore

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto all'A.M.A.T.- Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Taranto - Via C.Battisti - mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

10 Nov. 1987

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

22059/97

AVVOCATO
GIOVANNI DE CATALDIS
Patrocinante in Cassazione
Via Emilia n. 30/b (ang. Via Liguria)
Telefax 099/7364424-74100 TARANTO

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

Ill.mo Sig. Pretore - Giudice del Lavoro -

PRINCIPALE PIETRO nato il 27.05.1958, è dom.to in Monteparano alla Via Giulio Cesare n.10, ed è elett.te dom.to in Taranto alla Via Emilia n.30/b presso lo Studio dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto;

p r e m e s s o

- 1) che il ricorrente lavora dal 20.03.1983 alle dipendenze dell'A.M.A.T. Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto con le mansioni di Conducente di linea ed il livello V°;
- 2) che per la organizzazione del lavoro egli presta servizio in turni giornalieri, compreso la domenica, con diritto ad usufruire di una giornata di riposo compensativo infrasettimanale;
- 3) che per esigenze aziendali gli veniva altresì richiesta la prestazione lavorativa anche nelle giornate destinate a tale riposo contrattuale oppure in quelle del "7° giorno", ovvero sia in tutte le giornate delle c.d. "mancate prestazioni lavorative", in guisa tale che egli non ha mai goduto di alcun riposo settimanale;
- 4) che in virtù di ciò, ai sensi della legislazione vigente e della contrattazione collettiva applicata al rapporto nonché dell'art.36 comma 3 della Costituzione, il ricorrente ha di-

Conferisco Mandato all'Avv. GIOVANNI DE CATALDIS presso il quale in Taranto, Via Lanza n. 4, eleggo domicilio per ché mi rappresenti e difenda nel procedimento di cui al presente atto, nella eventuale opposizione ed esecuzione, con ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere e farsi sostituire.

Taranto 8

Principale Pietro
Si certifica autografa la firma
(Avv. Giovanni De Cataldis)

A.M.A.T. - TARANTO	13628	10 NOV 1997	Dirigente Amministrativo F.F.	Area Informatica	Area Legale	Area Personale	Area Movim. 10	Area Tecnica	Ufficio Ragioneria	Ufficio Prod. del Traffico	Ufficio Segreteria	Ufficio Controlli
<i>Od M</i>												

Depositate in Cancelleria

11 28 OTT 1997

CANCELLIERE

ritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimento dei riposi settimanali, da quantificarsi razionalmente in misura pari all'ammontare della retribuzione giornaliera o, in subordine, da liquidarsi secondo "equità" dal Magistrato;

5) che a tale titolo egli è creditore delle seguenti somme, come specificate dagli allegati conteggi analitici:

- ANNO 1983	GG.11	rip.non goduti	=£	434.877
- ANNO 1984	GG. 8	" "	=£	329.297
- ANNO 1985	GG. 3	" "	=£	132.290
- ANNO 1986	GG. 5	" "	=£	248.037
- ANNO 1987	GG.14	" "	=£	741.502
- ANNO 1988	GG. 9	" "	=£	509.811
- ANNO 1989	GG.13	" "	=£	813.672
- ANNO 1990	GG.29	" "	=£	1.996.092
- ANNO 1991	GG.32	" "	=£	2.372.811
- ANNO 1992	GG. 6	" "	=£	456.120

S.E. & O. Totale £ 8.034.509=

poichè ogni richiesta, inoltrata anche con ricorso gerarchico è stata dall'AMAT disattesa,

C H I E D E

All'Ill.mo Sig. Pretore adito di voler così provvedere:

A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al "risarcimento del danno" per il mancato godimento dei riposi settimanali compensativi per le prestazioni erogate la domenica

ANNO 92.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	=	//	//
FEBBRAIO	=	//	//
MARZO	=	//	//
APRILE	=	//	//
MAGGIO	=	//	//
GIUGNO	=	//	//
LUGLIO	=	//	//
AGOSTO	=	//	//
SETTEMBRE	3	76.020	228.060
OTTOBRE	3	76.020	228.060
NOVEMBRE	//	//	//
DICEMBRE	//	//	//
6 TOTALE ANNO			456.120

ANNO .

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO			
FEBBRAIO			
MARZO			
APRILE			
MAGGIO			
GIUGNO			
LUGLIO			
AGOSTO			
SETTEMBRE			
OTTOBRE			
NOVEMBRE			
DICEMBRE			
TOTALE ANNO			

TOTALE RICHIESTO

GG. 11	ANNO 1982	£.	//	.
8	ANNO 1983	£.	434.877	.
3	ANNO 1984	£.	329.297	.
5	ANNO 1985	£.	132.290	.
14	ANNO 1986	£.	248.037	.
9	ANNO 1987	£.	741.502	.
13	ANNO 1988	£.	509.811	.
29	ANNO 1989	£.	813.672	.
32	ANNO 1990	£.	1.996.092	.
6	ANNO 1991	£.	2.372.811	.
	ANNO 1992	£.	456.120	.
	ANNO 1993	£.	//	.

TOTALE £. 8.034.509

ANNO 89 . PRINCIPALE PIETRO

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	2	58.603	117.206
FEBBRAIO	=	//	
MARZO	=	//	
APRILE	=	//	
MAGGIO	=	//	
GIUGNO	=	//	
LUGLIO	2	60.651	121.302
AGOSTO	3	60.651	181.953
SETTEMBRE	1	60.651	60.651
OTTOBRE	=	//	
NOVEMBRE	3	66.512	199.536
DICEMBRE	2	66.512	133.024
13 TOTALE ANNO			813.672

ANNO 90 .

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	1	67.761	67.761
FEBBRAIO	X 1	67.761	67.761
MARZO	4	67.761	271.044
APRILE	2	67.761	135.522
MAGGIO	1	68.926	68.926
GIUGNO	3	68.926	206.778
LUGLIO	1	68.926	68.926
AGOSTO	2	68.926	137.852
SETTEMBRE	3	68.926	206.778
OTTOBRE	5	68.926	344.630
NOVEMBRE	3	70.019	210.057
DICEMBRE	3	70.019	210.057
29 TOTALE ANNO			1.996.092

ANNO 91 .

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale MESE
GENNAIO	2	71.868	143.736
FEBBRAIO	2	71.868	143.736
MARZO	4	71.868	287.472
APRILE	3	73.314	219.942
MAGGIO	=	//	
GIUGNO	3	74.787	224.361
LUGLIO	3	74.787	224.361
AGOSTO	2	74.787	149.574
SETTEMBRE	2	74.787	149.574
OTTOBRE	5	74.787	373.935
NOVEMBRE	4	76.020	304.080
DICEMBRE	2	76.020	152.040
32 TOTALE ANNO			2.372.811

ANNO 86.

PRINCIPALE PIETRO

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	I	47.803	47.803
FEBBRAIO	=		
MARZO	=		
APRILE	=		
MAGGIO	=		
GIUGNO	=		
LUGLIO	=		
AGOSTO	I	49.876	49.876
SETTEMBRE	2	49.876	99.752
OTTOBRE	=		
NOVEMBRE	=		
DICEMBRE	I	50.606	50.606
5 TOTALE ANNO			248.037

ANNO 87.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	=		
FEBBRAIO	I	50.607	50.606
MARZO	I	50.606	50.606
APRILE	I	52.652	52.652
MAGGIO	=		
GIUGNO	I	53.340	53.340
LUGLIO	4	53.360	213.440
AGOSTO	3	53.360	160.080
SETTEMBRE	I	53.360	53.360
OTTOBRE	I	53.360	53.360
NOVEMBRE	I	54.058	54.058
DICEMBRE	=		
14 TOTALE ANNO			741.502

ANNO 88.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale MESE
GENNAIO	2	55.321	110.642
FEBBRAIO	=		
MARZO	=		
APRILE	2	55.321	110.642
MAGGIO	=		
GIUGNO	=		
LUGLIO	=		
AGOSTO	4	57.556	230.224
SETTEMBRE	=		
OTTOBRE	=		
NOVEMBRE	=		
DICEMBRE	I	58.303	58.303
9 TOTALE ANNO			509.811

ANNO 83.

PRINCIPALE PIETRO

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	=	—	—
FEBBRAIO	=	—	—
MARZO	=	—	—
APRILE	=	—	—
MAGGIO	I	39.040	39.040
GIUGNO	=	—	—
LUGLIO	I	39.040	39.040
AGOSTO	3	39.493	118.479
SETTEMBRE	4	39.493	157.972
OTTOBRE	=	=	—
NOVEMBRE	I	40.173	40.173
DICEMBRE	I	40.173	40.173
11 TOTALE ANNO			434.877

ANNO 84.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	3	40.173	120.519
FEBBRAIO	=	—	—
MARZO	=	—	—
APRILE	2	40.627	81.254
MAGGIO	I	41.080	41.080
GIUGNO	=	—	—
LUGLIO	=	—	—
AGOSTO	=	—	—
SETTEMBRE	=	—	—
OTTOBRE	I	43.222	43.222
NOVEMBRE	=	—	—
DICEMBRE	I	43.222	43.222
8 TOTALE ANNO			329.297

ANNO 85 .

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale MESE
GENNAIO	I	43.222	43.222
FEBBRAIO	I	43.676	43.676
MARZO	=	—	—
APRILE	=	—	—
MAGGIO	=	—	—
GIUGNO	=	—	—
LUGLIO	I	45.392	45.392
AGOSTO	=	—	—
SETTEMBRE	=	—	—
OTTOBRE	=	—	—
NOVEMBRE	=	—	—
DICEMBRE	=	—	—
3 TOTALE ANNO			132.290

e/o 7° giorno;

B) Conseguentemente condannare l'A.M.A.T., in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del medesimo ricorrente della complessiva somma di £ 8.034.509= o a quella di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi sui singoli crediti dal dì della loro maturazione al soddisfo;

C) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

RICHIESTE ISTRUTTORIE:a) Si producono i listini paga per gli anni 1983-1992; ricorso gerarchico e conteggi analitici. b) Si chiede al Pretore di acquisire dalla OS U.G.L. i CCNL e gli accordi del settore. c) Si deferisce interrogatorio formale al rapp.te legale della convenuta sulle circostanze che precedono, ed all'esito si chiede di provare le stesse a mezzo testimoni, con termine per il deposito della lista. d) In caso di contestazione della parte della convenuta si chiede di disporre CTU.

Con ogni più ampia salvezza.

Taranto, lì 07.10.1997

Avv. Giovanni DE CATALDIS

Il Pretore

Letto il ricorso che precede,

F I S S A

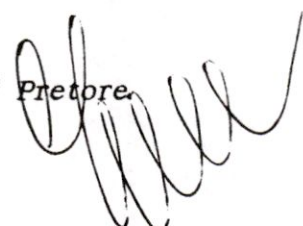
l'udienza del 15.4.98 ore 9.30 per la discussione
della causa dinanzi al ~~Dr.~~ *Dr. Stens*. Ordinando la
comparizione delle parti; dispone altresì che copia del sue-
steso ricorso e del presente decreto siano notificate alla
controparte entro gg. 10 dalla data odierna.

Taranto, li 21. 10. 98

Il Cancelliere



Il Pretore



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto all'A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - in persona del suo legale rapp.te p.t.: con sede in Taranto - Via C.Battisti - mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

a mani dell'Implegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione alla

10 Nov. 1987

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

21594/97

AVVOCATO
GIOVANNI DE CATALDIS
Patrocinante in Cassazione
Via Emilia n. 30/b (ang. Via Liguria)
Telefax 099/7364424-74100 TARANTO

COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

Ill.mo Sig. Pretore - Giudice del Lavoro -

ARENA DOMENICO nato il 21.01.1947. elett.te dom.to alla Via Emilia n.30/b presso lo Studio dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto:

p r e m e s s o

1) che il ricorrente lavora dal 20.08.1971 alle dipendenze dell'A.M.A.T. Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto con le mansioni di Agente di movimento ed il livello V°:

2) che per la organizzazione del lavoro egli presta servizio in turni giornalieri, compreso la domenica, con diritto ad usufruire di una giornata di riposo compensativo infrasettimanale;

3) che per esigenze aziendali gli veniva altresì richiesta la prestazione lavorativa anche nelle giornate destinate a tale riposo contrattuale oppure in quelle del "7° giorno", ovvero sia in tutte le giornate delle c.d. "mancate prestazioni lavorative", in guisa tale che egli non ha mai goduto di alcun riposo settimanale;

4) che in virtù di ciò, ai sensi della legislazione vigente e della contrattazione collettiva applicata al rapporto nonchè dell'art.36 comma 3 della Costituzione, il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimen-

Conferisco Mandato all' Avv. GIOVANNI DE CATALDIS presso il quale si trova, Via Emilia n. 30/b che mi rappresenta nel procedimento in corso, presente atto nella quale si tratta di esecuzione, opposizione, impugnazione, con ricorso, appello, ricorso, compreso quello di impugnare, rinunciare alla causa e farsi sostituire, decise per rato e confermato in corso operato. Taranto *Domenico Arena*

Si certifica autografa la firma. (Avv. Giovanni De Cataldis)

[Firma]

IL - 4 OTT 1997

A.M.A.T. TARANTO
Prot. Arrivo n. 13308
del 4 NOV. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F. ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
[Firma]

ANNO 92.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	I	80.47I	80.47I
FEBBRAIO	3	80.47I	24I.4I3
MARZO	I	80.47I	80.47I
APRILE	3	80.47I	24I.4I3
MAGGIO	=	==	==
GIUGNO	I	80.47I	80.47I
LUGLIO	I	80.47I	80.47I
AGOSTO	=	==	==
SETTEMBRE	5	80.47I	402.355
OTTOBRE	I	80.47I	80.47I
NOVEMBRE	=	==	==
DICEMBRE	=	==	==
16 TOTALE ANNO			I.287.536

ANNO 93.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	—	//	//
FEBBRAIO	—	//	//
MARZO	—	//	//
APRILE	—	//	//
MAGGIO	—	//	//
GIUGNO	—	//	//
LUGLIO	2	80.7I8	I6I.436
AGOSTO	2	80.7I8	I6I.436
SETTEMBRE	—	//	//
OTTOBRE	I	80.7I8	80.7I8
NOVEMBRE	—	//	//
DICEMBRE	—	//	//
5 TOTALE ANNO			404.590

TOTALE RICHIESTO

64.	ANNO 1982	£.	.
	ANNO 1983	£.	.
	ANNO 1984	£.	.
	ANNO 1985	£.	.
	ANNO 1986	£.	.
37	ANNO 1987	£. 2.I03.349	.
33	ANNO 1988	£. 2.009.975	.
35	ANNO 1989	£. 2.299.830	.
28	ANNO 1990	£. I.983.I57	.
23	ANNO 1991	£. I.8I0.885	.
16	ANNO 1992	£. I.287.536	.
5	ANNO 1993	£. 404.590	.

TOTALE £. II. 900. 322

ARENA DOMENICO

ANNO 90.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	3	72.260	216.780
FEBBRAIO	2	72.260	144.520
MARZO	1	72.260	72.260
APRILE	2	73.426	146.852
MAGGIO	2	73.426	146.852
GIUGNO	1	73.426	73.426
LUGLIO	1	73.426	73.426
AGOSTO	1	73.426	73.426
SETTEMBRE	4	73.426	293.704
OTTOBRE	3	73.426	220.278
NOVEMBRE	3	74.519	223.557
DICEMBRE	4	74.519	298.076
28 TOTALE ANNO			L.983.157

ANNO 91.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	4	77.460	309.840
FEBBRAIO	3	77.460	232.380
MARZO	=	===	===
APRILE	1	77.460	77.460
MAGGIO	=	===	===
GIUGNO	1	78.460	78.460
LUGLIO	=	===	===
AGOSTO	2	79.212	158.424
SETTEMBRE	3	79.212	237.636
OTTOBRE	4	79.212	316.848
NOVEMBRE	2	79.212	158.424
DICEMBRE	3	80.471	241.413
23 TOTALE ANNO			L.810.885

ANNO .

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale MESE
GENNAIO			
FEBBRAIO			
MARZO			
APRILE			
MAGGIO			
GIUGNO			
LUGLIO			
AGOSTO			
SETTEMBRE			
OTTOBRE			
NOVEMBRE			
DICEMBRE			
TOTALE ANNO			

ARENA DOMENICO

ANNO 87.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	=	=	=
FEBBRAIO	3	54.528	163.584
MARZO	1	54.528	54.528
APRILE	2	55.778	111.556
MAGGIO	4	56.466	225.864
GIUGNO	4	56.466	225.864
LUGLIO	4	56.486	225.944
AGOSTO	5	57.501	287.505
SETTEMBRE	4	57.501	230.004
OTTOBRE	5	57.501	287.505
NOVEMBRE	2	58.199	116.398
DICEMBRE	3	58.199	174.597
37 TOTALE ANNO			2.103.349

ANNO 88

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	3	59.689	179.067
FEBBRAIO	5	59.689	298.445
MARZO	4	59.689	238.756
APRILE	5	59.689	298.445
MAGGIO	2	61.923	123.846
GIUGNO	2	61.923	123.846
LUGLIO	1	61.923	61.923
AGOSTO	1	61.923	61.923
SETTEMBRE	2	61.924	123.848
OTTOBRE	2	61.934	123.848
NOVEMBRE	3	62.671	188.013
DICEMBRE	3	62.671	188.013
33 TOTALE ANNO			2.009.975

ANNO 89

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale MESE
GENNAIO	3	62.971	188.913
FEBBRAIO	2	62.971	125.942
MARZO	1	62.971	62.971
APRILE	2	62.971	125.942
MAGGIO	3	63.967	191.901
GIUGNO	2	63.967	127.934
LUGLIO	3	63.966	191.898
AGOSTO	4	64.213	256.852
SETTEMBRE	5	64.213	321.065
OTTOBRE	4	70.085	280.340
NOVEMBRE	2	71.012	142.024
DICEMBRE	4	71.012	284.048
35 TOTALE ANNO			2.200.820

to dei riposi settimanali, da quantificarsi razionalmente in misura pari all'ammontare della retribuzione giornaliera o, in subordine, da liquidarsi secondo "equità" dal Magistrato;

5) che a tale titolo egli è creditore delle seguenti somme, come specificate dagli allegati conteggi analitici:

- ANNO 1987	GG. 37	"	"	=£ 2.103.349
- ANNO 1988	GG. 33	"	"	=£ 2.009.975
- ANNO 1989	GG. 35	"	"	=£ 2.299.830
- ANNO 1990	GG. 28	"	"	=£ 1.983.157
- ANNO 1991	GG. 23	"	"	=£ 1.810.885
- ANNO 1992	GG. 16	"	"	=£ 1.287.536
- ANNO 1993	GG. 5	"	"	=£ 404.590

S.E. & O. Totale £ 11.899.322=

poichè ogni richiesta, inoltrata anche con ricorso gerarchico è stata dall'AMAT disattesa,

C H I E D E

All'Ill.mo Sig. Pretore adito di voler così provvedere:

A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al "risarcimento del danno" per il mancato godimento dei riposi settimanali compensativi per le prestazioni erogate la domenica e/o 7° giorno;

B) Conseguentemente condannare l'A.M.A.T., in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del medesimo ricorrente della complessiva somma di £ 11.899.322= o a quella di

giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi sui singoli crediti dal di della loro maturazione al soddisfo:
C) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

RICHIESTE ISTRUTTORIE: a) Si producono i listini paga per gli anni 1982-1992: ricorso gerarchico e conteggi analitici. b) Si chiede al Pretore di acquisire dalla OS U.G.L. i CCNL e gli accordi del settore. c) Si deferisce interrogatorio formale al rapp.te legale della convenuta sulle circostanze che precedono, ed all'esito si chiede di provare le stesse a mezzo testimoni, con termine per il deposito della lista. d) In caso di contestazione della parte della convenuta si chiede di disporre CTU.

Con ogni più ampia salvezza.

Taranto, lì 03.10.1997

Avv.  **DE CATALDIS**

Il Pretore

Letto il ricorso che precede,

F I S S A

l'udienza del **17 APR. 1998** ore **9,00** per la discussione della causa dinanzi al Dr. **MAZZANO**. Ordinando la comparizione delle parti: dispone altresì che copia del suesposto ricorso e del presente decreto siano notificate alla

controparte entro gg. 10 dalla data odierna.

Taranto, li 15/10/94

Il Cancelliere

Il Pretore

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto all'A.M.A.T.- Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Taranto - Via C.Battisti - mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

a mani dell'impiegato *Luciano Raffaele*,
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

il *7 Nov. 1977*

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

C O P I A

9884A
M. Gron. Mod.
CONTRAVVISTA LAVORO
Ing. Trasferta
via
Brento 11
5.920
30677.15
DIS
L'UFFICIALE GUERIGLIARIO

FANELLI AMEDEO nato il 21.07.1959, elett.te dom.to alla Via Emilia n.30/b presso lo Studio dell'Avv. Giovanni DE CATALDIS dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto;

1) che il ricorrente lavora dal 04.11.1991 alle dipendenze dell'A.M.A.T. Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto con le mansioni di Conducente di linea ed il livello V°;

2) che per la organizzazione del lavoro egli presta servizio in turni giornalieri, compreso la domenica, con diritto ad usufruire di una giornata di riposo compensativo infrasettimanale;

3) che per esigenze aziendali gli veniva altresì richiesta la prestazione lavorativa anche nelle giornate destinate a tale riposo contrattuale oppure in quelle del "7° giorno", ovverossia in tutte le giornate delle c.d. "mancate prestazioni lavorative", in guisa tale che egli non ha mai goduto di alcun riposo settimanale;

4) che in virtù di ciò, ai sensi della legislazione vigente e della contrattazione collettiva applicata al rapporto nonchè dell'art.36 comma 3 della Costituzione, il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno subito per il mancato godimen-

Conferisco Mandato all' Av
GIOVANNI DE GANDOLIS pre
so il quale
n. 3400
mi/4
procedi
atto n. 1
zione, e
zione, co
compres
rinunciare
sostituire
conferma

Si certifica autografa la firma.
a (Avv. Giovanni De Cataldis)

A.M.A.T. - TARANTO

Prot. Arrivo n° 13307

del 4 NOV. 1997

Dirigente Ammin.vo F.F. ☐

Area Informatica ☐

Area Legale ☐

Area Personale ☐

Area Movimento ☐

Area Tecnica ☐

Ufficio Ragioneria ☐

Ufficio Prod. del Traffico ☐

Ufficio Segreteria ☐

Ufficio Contratti ☐

Ed B

1/14

to dei riposi settimanali, da quantificarsi razionalmente in misura pari all'ammontare della retribuzione giornaliera o, in subordine, da liquidarsi secondo "equità" dal Magistrato;

5) che a tale titolo egli è creditore delle seguenti somme, come specificate dagli allegati conteggi analitici:

- ANNO 1992 GG.12 " " =£ 842.844

S.E. & O. Totale £ 842.844

poichè ogni richiesta, inoltrata anche con ricorso gerarchico è stata dall'AMAT disattesa.

C H I E D E

All'Ill.mo Sig. Pretore adito di voler così provvedere:

A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al "risarcimento del danno" per il mancato godimento dei riposi settimanali compensativi per le prestazioni erogate la domenica e/o 7° giorno;

B) Conseguentemente condannare l'A.M.A.T., in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del medesimo ricorrente della complessiva somma di £ 842.844= o a quella di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi sui singoli crediti dal dì della loro maturazione al soddisfo;

C) Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

RICHIESTE ISTRUTTORIE: a) Si producono i listini paga per gli

anni 1992; ricorso gerarchico e conteggi analitici. b) Si chiede al Pretore di acquisire dalla OS U.G.L. i CCNL e gli accordi del settore. c) Si deferisce interrogatorio formale al rapp.te legale della convenuta sulle circostanze che precedono, ed all'esito si chiede di provare le stesse a mezzo testimoni, con termine per il deposito della lista. d) In caso di contestazione della parte della convenuta si chiede di disporre CTU.

Con ogni più ampia salvezza.

Taranto, lì 03.10.1997

Avv. Giovanni DE CATALDIS

Il Pretore

Letto il ricorso che precede,

F I S S A

l'udienza del **17 APR. 1998** ore **9,00** per la discussione della causa dinanzi al Dr. **MARZANO**. Ordinando la comparizione delle parti; dispone altresì che copia del suddetto ricorso e del presente decreto siano notificate alla controparte entro gg. 10 dalla data odierna.

Taranto, lì **15/10/97**

Il Cancelliere

Il Pretore

FANELLI - AMEDEO

ANNO .

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO			
FEBBRAIO			
MARZO			
APRILE			
MAGGIO			
GIUGNO			
LUGLIO			
AGOSTO			
SETTEMBRE			
OTTOBRE			
NOVEMBRE			
DICEMBRE			
TOTALE ANNO .			

ANNO 92.

MESE	Riposi Lavor.	Retri- buzione	Totale Mese
GENNAIO	3	70.237	210.711
FEBBRAIO	—		—
MARZO	3	70.237	210.711
APRILE	2	70.237	140.474
MAGGIO	1	70.237	70.237
GIUGNO	3	70.237	210.711
LUGLIO			
AGOSTO			
SETTEMBRE			
OTTOBRE			
NOVEMBRE			
DICEMBRE			
12 TOTALE ANNO . 842.844			

TOTALE RICHIESTO

ANNO 1982	£.	.
ANNO 1983	£.	—
ANNO 1984	£.	—
ANNO 1985	£.	—
ANNO 1986	£.	—
ANNO 1987	£.	—
ANNO 1988	£.	—
ANNO 1989	£.	—
ANNO 1990	£.	—
ANNO 1991	£.	—
ANNO 1992	£.	842.844
ANNO 1993	£.	—

TOTALE £. 842.844

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto all'A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Taranto - Via C.Battisti - mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

a mani dell'impiegato Luigi Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

il 4 Nov. 1997

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO